

MODULO 4

LA DEONTOLOGIA DEL CURATORE SPECIALE

Avv. Silvia Natalia Castagna

Specialista in diritto della persona, delle relazioni familiari e
dei minori

Viale Dante 10

23900 Lecco

LE RACCOMANDAZIONI DEL CNF SUL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Sono entrate in vigore il 22 giugno 2022, alcune disposizioni della riforma del processo civile (Legge 206/2021) con espresso riferimento alla figura del Curatore speciale del minore, nominato dal giudice e incaricato di rappresentare e assistere un minore in tutti i procedimenti in cui anche solo astrattamente c'è l'ipotesi di un conflitto di interessi tra e con le parti ovvero con i genitori. Vista la delicata funzione che l'avvocatura sarà chiamata a svolgere nelle funzioni di curatore, il Consiglio nazionale forense su proposta della commissione diritto di famiglia coordinata dalla consigliera Daniela Giraudo e con il contributo delle associazioni specialistiche di riferimento, ha elaborato una breve guida con alcune semplici ma importanti raccomandazioni, ispirate ai principi generali del codice deontologico forense che informano l'esercizio dell'attività dei professionisti: indipendenza, competenza, correttezza e lealtà.

I Curatore speciale del minore nello svolgimento del proprio incarico dovrà sempre rammentare i principi generali di cui all'art. 9 CDF, tra i quali riteniamo di sottolineare:

INDIPENDENZA

COMPETENZA

CORRETTEZZA E LEALTA'

- 1) Il Curatore speciale del minore deve avere sempre tutela e rispetto della propria indipendenza dal Giudice e dalle parti, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali
- 2) Il Curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraverso l'acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori.
- 3) Il Curatore speciale del minore deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti e nell'interesse del minore.

1. DEONTOLOGIA

I Curatore speciale del minore deve comportarsi sempre avendo a mente la ricorrenza dei principi generali che costituiscono gli imprescindibili canoni deontologici contenuti agli artt. 9, 14 e 15, e 19 del Codice Deontologico Forense. Il Curatore speciale del minore ha il dovere di evitare incompatibilità nel rispetto dell'art. 24 CDF e ha inoltre l'obbligo di astenersi dall'assumere l'incarico ove abbia assistito in altre controversie, anche con oggetto diverso, le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il Curatore speciale del minore nel rispetto dell'art. 18, comma 2, CDF garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento.

2. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Curatore speciale che assuma le vesti di difensore, ove ricorrano i presupposti previsti dal DPR 115/2002, deposita - in nome e per conto del minore - istanza per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, in applicazione anche del disposto di cui all'art. 27, IV comma 4, CDF.

3. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Il Curatore speciale del minore, dopo la nomina, con tempestività assumerà le informazioni necessarie dalle parti e dai soggetti coinvolti, ascolterà il minore, esaminerà gli atti e i documenti per procedere alla costituzione in giudizio nel preminente interesse del minore e nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, partecipando personalmente alle udienze.

4. RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE

Il Curatore speciale del minore al quale l'Autorità Giudiziaria procedente
abbia attribuito
poteri di rappresentanza sostanziale, qualora ciò non sia già avvenuto, deve
attivarsi affinché
il Giudice specifichi in concreto tali poteri e gli obiettivi specifici ai quali siano
finalizzati.

5. COLLABORAZIONE CON TUTTE LE PARTI DEL PROCESSO

Nell'adempimento del proprio mandato, il Curatore speciale del minore mantiene continui contatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con il tutore, laddove esistente, con i servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari (o l'ente affidatario), con gli insegnanti, nonché con tutti gli altri soggetti che a vario titolo si occupano del minore. I contatti con genitori, parenti e parti private dovranno sempre avvenire per il tramite dei rispettivi difensori, in ossequio alle norme deontologiche.

6. ASCOLTO

- a) Il Curatore speciale deve procedere all'ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso - anche in relazione all'età e al suo sviluppo psicofisico - le informazioni ritenute più utili a comprendere l'oggetto del procedimento che lo riguarda. Il Curatore speciale, inoltre, in virtù dell'incarico ricevuto, deve fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo che è chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano.
- b) Il Curatore speciale deve individuare il luogo più idoneo per effettuare i colloqui con il minore. Inoltre, deve valutare le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all'età e alle condizioni psicofisiche del minore.
- c) Il Curatore speciale, infine, deve chiarire al minore che sia capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta.
- d) Il Curatore speciale del minore può assistere ad eventuali operazioni peritali riferibili al minore.

VIOLAZIONI CODICE DEONTOLOGICO

il CNF ha ricordato i canoni di cui agli artt. 9, 14, 15, 18 secondo comma, 19 e 24. Il 9 riguarda i principi generali di **probità, dignità, decoro e di indipendenza**, e richiama anche il rilievo costituzionale e sociale del ruolo, richiamo che credo sia oltremodo importante in questioni personalissime come quelle attinenti alla famiglia che continua ad essere uno dei pilastri su cui si basa la nostra società e dalla quale dipende buona parte dello sviluppo e del benessere individuale e collettivo. Il 14 e il 15 riguardano rispettivamente il dovere di competenza ed il dovere di aggiornamento professionale, dei quali qualcosa è stato detto in precedenza; mentre il 19 il dovere di correttezza verso i Colleghi e verso le Istituzioni Forensi. Tra i principi generali, tuttavia, ricordo anche il dovere di riservatezza e segretezza di cui all'art. 13. L'assistenza di un minore è questione assolutamente delicata in quanto si è già in presenza di una situazione problematica tanto da richiedere l'intervento del Giudice e appunto la nomina del Curatore; poi è complicato il confronto con il minore .

Massima attenzione, misura e continenza nel parlare con il minore.

Infine, espressamente il secondo comma dell'art. 18 prevede, nei rapporti con gli organi di informazione, che l'Avvocato è tenuto "in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori". Rileva ovviamente l'art. 24 riguardante il conflitto di interessi. Ricordo che il conflitto di interessi costituisce illecito di pericolo astratto, direbbero i penalisti, e cito una recente decisione del CNF la cui massima è riassuntiva di ogni aspetto rilevante: *"Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale.*



Conseguentemente 1) poiché si tratta di un valore indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita può esimere il professionista;

2) perché si verifichi l'illecito è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo

il primo comma riguarda direttamente il conflitto di interesse ma anche l'interferenza dell'incarico con lo svolgimento di altro incarico anche di carattere non professionale

Il terzo comma ricorda che il conflitto sussiste anche quando il nuovo mandato determini la violazione del segreto professionale in relazione ad incarichi avuti in precedenza o la conoscenza degli affari di una parte possa in qualche modo interferire nel nuovo incarico. Il quinto estende il dovere di astensione derivante dal conflitto di interessi agli associati o agli avvocati che condividano i locali dello studio e collaborino in maniera non occasionale. Da ciò ne deriva che non potrà, ad esempio, aversi la situazione che un Avvocato di uno studio sia legale del padre o della madre del minore ed un altro del medesimo Studio sia nominato o accetti la nomina di Curatore di tale minore, ma vedrei anche vietata l'assunzione dell'incarico di Curatore dopo essere stato legale di una delle parti, o viceversa di legale di queste dopo aver ricoperto l'incarico di Curatore: il CNF, nella sua nota, non fa alcun richiamo all'art. 68 che al 5° comma prevede espressamente che "L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa."

Tra l'altro si tratta di illecito assai grave sanzionato con la sospensione da uno a tre anni. Da ultimo osserviamo che l'art. 56 del Codice Deontologico, pur riguardando le regola deontologiche dell'ascolto del minore, è incoerente con la deontologia dell'Avvocato Curatore del Minore, riferendosi a fattispecie diverse. In particolare il potere di ascolto del minore da parte del Curatore Speciale è espressamente previsto dal terzo comma dell'art. 473 bis 8 c.p.c., che richiama il terzo comma dell'art. 315 bis cod. civ., e dunque il Curatore non necessiterà di alcuna delle autorizzazioni di cui al primo comma dell'art. 56 CDF, e così non lo riguardano né il secondo né il terzo comma. Tuttavia nel suo commentario al Codice Deontologico risalente ad epoca precedente alla riforma Cartabia, il Danovi, nell'illustrare l'art. 56, non ignora che vi possano essere casi nei quali l'Avvocato sia chiamato ad ascoltare il minore, disponendo che in tali casi l'Avvocato debba adottare doverose precauzioni per assicurare la pienezza dei diritti del minore, procedendo preferibilmente con l'ausilio di esperti. Infine, un aspetto delicato è il rapporto con il Giudice e il suo atteggiarsi in concreto molto dipende dalla soluzione della questione della natura del Curatore Speciale e dunque della sua maggiore o minore autonomia.



Sotto il profilo interpretativo della cornice dei doveri deontologici per questa parte, sia imprescindibile l'origine della fattispecie: il Curatore è comunque nominato dal Giudice per la tutela degli diritti e degli interessi del minore, e questi è un soggetto a cui l'ordinamento vuole garantire la massima tutela e la primazia degli interessi. Quindi non potrà non esserci un rapporto tra Giudice e Curatore per certi aspetti diverso da quello previsto in linea generale dal Codice Deontologico: pensiamo solo alla difficoltà di applicare a tale rapporto quanto previsto dal secondo comma dell'art. 53, ovvero il divieto di interloquire con il Giudice sul procedimento in corso in assenza dei Colleghi avversari. Ancora una volta, e forse più che sotto altri aspetti, è di rilievo la soluzione della questione iniziale.

SUL COMPENSO

D.M. 147/2022(in vigore dal 23.10.2022): «Per le attività difensive svolte dall' avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato»

RACCOMANDAZIONI CNF :art.2 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:« Il Curatore speciale che assuma le vesti di difensore, ove ricorrano i presupposti previsti dal DPR115/2002, deposita-in nom e e per conto del minore –istanza per l ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, in applicazione anche del disposto di cui all art.27, IV comma4,CDF» • Art.76 co.4D.P.R.115/2002:«si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui convivente.

IL COMPENSO DEL CURATORE ORIENTAMENTO DI PISA

Pur nel perdurante silenzio sul punto del legislatore della riforma, i curatori del minore sono nella prassi, nella maggioranza dei casi, avvocati specializzati nel diritto di famiglia, professionisti che fanno applicazione nell'esercizio dell'incarico, oltre che delle proprie doti umane di equilibrio e buon senso, anche e soprattutto del proprio bagaglio di conoscenze tecnico-professionali, e pertanto sarebbe irrazionale che al diligente espletamento di tale incarico non consegua un corrispondente diritto ad un congruo compenso.

Fra l'orientamento che ritiene applicabili le tariffe dei compensi forensi e quello che invece ritiene di dover determinare il compenso in base a criteri generali stabiliti per gli ausiliari del giudice, il collegio ritiene applicabile quest'ultimo.

Ritiene altresì di non poter aderire all'orientamento fatto proprio soprattutto dai tribunali per i minorenni, secondo i quali il compenso del curatore andrebbe posto a carico dello Stato attraverso il meccanismo del gratuito patrocinio, al contrario l'onere del pagamento dei compensi deve gravare sui genitori esercenti la responsabilità genitoriale, non essendovi motivo alcuno per discostarsi dal principio generale in forza del quale le spese legittimamente dovute in favore dei figli devono essere sostenute innanzitutto dai genitori.

Si deve infine applicare, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della soccombenza e deve essere individuato quale genitore obbligato quello che col proprio comportamento illecito, ha dato causa alla necessità della nomina del curatore. (CF)

Curatore speciale – diritto al compenso – ausiliario del giudice – tariffe applicabili – obbligati al pagamento

Rif. Leg.: art. 78 cpc – artt. 473-bis.7 e .8 cpc – art. 50 DPR 115/01 - Decreto Ministeriale 13 agosto 2022 , n. 147

Contra: [Tribunale di Macerata, 26 ottobre 2023](#) e [Tribunale di Reggio](#)

...E DI MACERATA E REGGIO EMILIA ..

Il curatore speciale del minore non riveste la qualità di ausiliario del giudice, che si connota per l'attività di collaborazione ad un atto che questo non può compiere da solo.

Al contrario il curatore del minore assume la veste di mandatario di colui nel cui interesse viene nominato.

I compensi vanno quindi corrisposti da colui nel cui interesse agito secondo la disciplina prevista in materia di mandato.

Il curatore ha titolo per chiedere il compenso nella veste di mandatario nei confronti del soggetto nell'interesse del quale è stato nominato, sicché i compensi non vanno liquidati dal giudice che ha provveduto alla nomina, ma corrisposti direttamente da coloro nel cui interesse il curatore ha agito.

Curatore speciale – compenso - qualifica

A favore: Tribunale di Reggio Emilia 27 luglio 2021

Contra: Tribunale di Pisa 10 ottobre 2023

Rif. Leg.: art. 473-bis.8 cpc

VIOLAZIONI PIU' FREQUENTI NELLA PRASSI

Mancato ascolto del minore

Ritardi nella comunicazione al Giudice

Deleghe improprie ai Servizi

Verbalizzazioni distorte

Mancanza di imparzialità

Non dichiarare conflitti di interesse

COME EVITARE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- 1) checklist operativa del curatore
- 2) documentazione dei contatti
- 3) strategia di comunicazione con il giudice

LA REVOCA DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

- **Gravi inadempienze:** Se il curatore speciale non adempie le sue funzioni o non rispetta i doveri affidati.

Mancato o assenza dei presupposti: Se non sono più presenti i requisiti per la nomina del curatore speciale.

Conflitto di interessi: Se il curatore speciale non può garantire la rappresentanza processuale del minore in caso di conflitto di interessi con i genitori.

Reclami e contestazioni: Se ci sono reclami o contestazioni presentate contro il curatore speciale, il giudice può decidere la revoca.

La revoca del curatore speciale è un atto discrezionale del giudice e può essere richiesta da vari soggetti, tra cui il minore, i genitori, il tutore e il pubblico ministero. È importante notare che la revoca non è automatica e deve essere motivata e presentata al Presidente del Tribunale o al giudice che procede.

ANALISI CASI PRATICI

Esame casi di nomina davanti al Tribunale Ordinario: esame quesiti e valutazioni di gruppo.

Esame casi di nomina avanti al Tribunale per i Minorenni: esame quesiti e valutazione di gruppo

FINE

Avv. Silvia Natalia Castagna
Specialista in diritto della persona,
delle relazioni familiari e dei minori
Viale Dante 10 23900 Lecco

Iscriviti alla ns. newsletter
www.studiolegalecastagna.it
